Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 agosto 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1956, n. 943.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America: a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;

b) la Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — CASSIANI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito.

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderando di concludere una Convenzione allo scopo di evitare le doppie imposizioni e le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno, a tale scopo, nominato come loro rappresentanti:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana;

ed

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

John FOSTER DULLES, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America;

i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le imposte cui la presente Convenzione si riferisce sono:

a) per quanto riguarda gli Stati Uniti:

l'imposta federale sul reddito, incluse le sopratasse;

b) per quanto riguarda l'Italia:

1) l'imposta sul reddito dei terreni;

2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;

3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

4) l'imposta sui redditi agrari;

5) l'imposta complementare progressiva sul reddito.

Articolo II

1. Ai fini di questa Convenzione:

a) il termine « Stati Uniti » significa gli Stati Uniti di America e, quando è usato in senso geografico, include soltanto gli Stati, i Territori dell'Alaska e delle Hawai ed il Distretto di Columbia;

b) il termine « Italia » significa la Repubblica Italiana;

c) il termine « organizzazione permanente » comprende le succursali, gli uffici, gli stabilimenti, i magazzini o altri luoghi stabili di affari, ma non comprende l'uso occasionale e temporaneo di un semplice luogo di deposito, nè una agenzia, salvo che l'agente abbia ed eserciti un potere generale di negoziare e concludere contratti per conto dell'impresa o abbia un deposito di merci per la regolare esecuzione degli ordini per conto dell'impresa. Non si considera che una impresa di uno dei due Stati contraenti abbia una organizzazione permanente nell'altro Stato per il solo fatto che l'impresa compia affari in questo secondo Stato per mezzo di un commissionario bona fide, di un mediatore o di un curatore che operino nell'ambito della loro normale attività. Il mantenimento di un luogo stabile di affari nel territorio di uno degli Stati contraenti da parte di una impresa dell'altro Stato, esclusivamente per l'acquisto di merci o prodotti, non costituisce, in sè e per sè, un'organizzazione permanente di tale impresa. Il fatto che una società di uno

degli Stati contraenti abbia una società sussidiaria, che sia una società dell'altro Stato o che svolga una attività commerciale o industriale nell'altro Stato, non può, in sè e per sè, far considerare la società sussidiaria come una organizzazione permanente della società madre:

d) il termine « impresa di uno degli Stati contraenti » significa, a seconda dei casi, un'impresa degli Stati Uniti o un'impresa italiana;

e) il termine « impresa » include ogni forma di attività svolta da una persona fisica, da una società di qualunque tipo o da qualunque altro ente;

f) il termine « impresa degli Stati Uniti » significa un'impresa gestita negli Stati Uniti da un residente negli Stati Uniti o da una società o altro ente degli Stati Uniti; il termine « società o altro ente degli Stati Uniti » comprende le società di qualunque tipo o gli altri enti costituiti o organizzati negli Stati Uniti o secondo la legge degli Stati Uniti o di qualunque Stato o territorio degli Stati Uniti;

g) il termine « impresa italiana » significa un'impresa gestita in Italia da un residente in Italia o da una società o altro ente italiano; il termine « società, o altro ente italiano » comprende le società di qualunque tipo o gli altri enti costituiti o organizzati in Italia o secondo la legge italiana;

h) il termine « autorità competenti » significa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il « Commissioner of Internal Revenue » come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro; e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette.

2. Nell'applicazione delle clausole della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti i termini non esplicitamente definiti conservano, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che essi hanno nella legislazione fiscale di questo Stato.

Articolo III

1. Un'impresa di uno degli Stati contraenti non è soggetta ad imposta nell'altro Stato contraente per i suoi profitti industriali e commerciali, a meno che essa svolga una attività commerciale o industriale in tale altro Stato per mezzo di un'organizzazione permanente ivi situata. Se essa svolge tale attività, detto altro Stato può applicare le proprie imposte sull'intero reddito che all'impresa deriva da fonti situate nel suo territorio.

2. Nel determinare i profitti industriali o commerciali derivanti da fonti situate in uno degli Stati contraenti ad una impresa dell'altro Stato contraente, si stabilisce che non sorgano profitti per il semplice acquisto di merci o prodotti nel primo Stato contraente da parte di tale impresa.

3. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti svolge un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una organizzazione permanente ivi situata, sono attribuiti a tale organizzazione permanente i profitti industriali o commerciali che si ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati se fosse stata un'impresa indipendente operante nella stessa o in simili attività, alle stesse o simili condizioni, senza alcun legame con l'impresa di cui è organizzazione permanente. I profitti così attribuiti sono considerati, in conformità della legge di tale altro Stato contraente, come reddito derivante da fonti situate in esso altro Stato contraente e sono accertati secondo la legge ivi vigente.

4. Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono stabilire d'accordo i criteri per la ripartizione dei profitti industriali e commerciali.

5. Nella determinazione dei profitti netti industriali e commerciali dell'organizzazione permanente sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili a tale organizzazione permanente, incluse le spese amministrative, esecutive e generali, così imputabili.

Articolo IV

Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti, per il fatto della sua partecipazione alla direzione o alla struttura finanziaria di un'impresa dell'altro Stato contraente, fa o impone a quest'ultima impresa, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni diverse da quelle che sarebbero state fatte ad un'impresa indipendente, i profitti, che normalmente avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanza di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Articolo V

1. Il reddito che un'impresa di uno degli Stati contraenti trae dalla gestione di navi o di aeromobili immatricolati in tale Stato sono esenti da imposizione nell'altro Stato contraente.

2. Con la presente Convenzione resta sospeso l'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti per eliminare la doppia imposizione sui profitti relativi alla navigazione marittima, concluso con scambio di note in data 10 marzo e 5 maggio 1926.

Articolo VI

Se uno degli Stati contraenti applica un'imposta commisurata al patrimonio e al reddito, un'impresa dell'altro Stato contraente:

1) è soggetta a questa imposta per la parte che è commisurata al patrimonio soltanto rispetto al patrimonio destinato o impiegato nel primo Stato per lo svolgimento della sua attività, e

2) è esente da questa imposta per la parte commisurata al reddito, se l'impresa è esente dall'imposta sul reddito in base all'articolo III o articolo V della presente Convenzione.

Articolo VII

1. L'aliquota d'imposta applicata da uno degli Stati contraenti sui dividendi provenienti da fonti situate in tale Stato ad un residente, ad una Società o altro ente dell'altro Stato contraente, che non abbia una organizzazione permanente nel primo Stato, non deve eccedere il 15 per cento.

2. E' convenuto, tuttavia, che l'aliquota dell'imposta applicata alla fonte sui dividendi non deve eccedere il 5 per cento quando l'azionista sia una società (corporation) che controlla, direttamente o indirettamente, almeno per il 95 per cento il numero totale dei voti della società che paga il dividendo, e quando non oltre il 25 per cento del reddito lordo di questa società provenga da interessi e dividendi diversi dagli interessi e

dividendi ricevuti dalle proprie società sussidiarie. Tale riduzione di aliquota al 5 per cento non si applica se la relazione tra le due società è stata costituita o è conservata essenzialmente con l'intenzione di beneficiare dell'aliquota ridotta.

3. Ciascuno degli Stati contraenti si riserva il diritto di aumentare le aliquote dell'imposta previste in questo articolo e, se uno dei due Stati aumenta tali aliquote nei confronti dei residenti o società o altri enti dell'altro Stato, ciascuno dei due Stati può far venire meno l'efficacia di questo articolo col darne notifica scritta all'altro Stato, attraverso le vie diplomatiche, entro il 30 giugno di ciascun anno solare; e in tal caso questo articolo cessa di avere effetto con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

Articolo VIII

I canoni ed i proventi che derivano, in correspettivo della concessione del diritto all'uso di diritti di autore, di brevetti, disegni, processi e formule segrete, marchi di fabbrica e simili (inclusi in tali canoni e proventi i canoni e analoghi pagamenti relativi a pellicole cinematografiche o all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche), da fonti situate in uno degli Stati contraenti a favore di un residente o società od altro ente dell'altro Stato contraente, che non abbia una organizzazione permanente nel primo Stato, sono esenti da imposizione in tale primo Stato.

Articolo IX

1. I redditi derivanti da beni immobili (esclusi gli interessi di crediti ipotecari e di obbligazioni garantite su beni immobili) ed i canoni riscossi per lo sfruttamento di miniere, di cave o di altre risorse naturali sono imponibili solo nello Stato contraente in cui detti beni, miniere, cave o altre risorse naturali sono situati.

2. Il residente, la società o altro ente di uno degli Stati contraenti che ricavi uno qualsiasi dei redditi sopra indicati da fonti situate nell'altro Stato contraente, può chiedere di essere assoggettato, per qualunque anno imponibile, alle imposte di detto altro Stato, su una base netta come se tale residente, società o altro ente svolgesse durante detto anno imponibile un'attività commerciale o industriale in detto altro Stato contraente mediante una organizzazione permanente ivi situata.

Articolo X

1. *a*) Salari, stipendi e simili retribuzioni, e pensioni pagati dagli Stati Uniti o da una loro suddivisione politica o territoriale ad una persona (che non sia un cittadino italiano o che non abbia la residenza permanente in Italia) sono esenti dalle imposte applicate in Italia;

b) salari, stipendi e simili retribuzioni, e pensioni pagati dall'Italia o da una sua suddivisione politica o territoriale ad una persona (che non sia un cittadino degli Stati Uniti o che non abbia la residenza permanente negli Stati Uniti) sono esenti dalle imposte applicate dagli Stati Uniti.

2. Le pensioni private ed i vitalizi provenienti da fonti situate in uno degli Stati contraenti a favore di individui residenti nell'altro Stato contraente sono esenti dalle imposte del primo Stato.

3. Il termine « pensioni », ai sensi di questo articolo, comprende i pagamenti periodici fatti in correspettivo di servizi resi in passato o quale compenso per lesioni riportate.

4. Il termine « vitalizi », ai sensi di questo articolo, comprende le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure durante un determinato numero di anni, in dipendenza dell'obbligo contratto di effettuare tali pagamenti in compenso per un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.

Articolo XI

1. I compensi per lavoro o per servizi personali, compreso l'esercizio delle professioni libere, sono tassabili solo nello Stato contraente in cui tali servizi vengono prestati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1) sono, tuttavia, soggette alle seguenti eccezioni:

a) il residente in Italia è esente dall'imposta degli Stati Uniti sui compensi suddetti se soggiorna temporaneamente negli Stati Uniti per un periodo o per periodi di tempo non superiori in complesso a novanta giorni per anno imponibile e il compenso percepito non supera un totale di 2.000 dollari. Tuttavia, se il suo compenso è percepito per lavori o per servizi personali prestati in qualità d'impiegato oppure in virtù d'un contratto stipulato con un residente in Italia o con una società o altro ente italiano, egli è esente dalla imposta degli Stati Uniti qualora il suo soggiorno negli Stati Uniti non superi, in complesso, i novanta giorni durante l'anno imponibile;

b) le disposizioni del paragrafo 2) *a*) del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, al residente negli Stati Uniti per i compensi relativi ai servizi personali che sarebbero altrimenti colpiti in Italia dalla imposta sul reddito.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi indicati nell'articolo X 1).

Articolo XII

Uno studente o apprendista che è residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) ma che è temporaneamente residente nell'altro Stato contraente esclusivamente allo scopo di studio o di istruzione è esente in tale altro Stato da imposta sulle somme che riceve da persona residente nel primo Stato a scopo di mantenimento, educazione e istruzione.

Articolo XIII

Il residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato contraente a scopo di insegnamento, per un periodo non superiore a due anni, in una università, una scuola o altro istituto di istruzione nell'altro Stato contraente, è esente da imposte in tale altro Stato contraente per il compenso di detto insegnamento durante il periodo sopra indicato.

Articolo XIV

1. I dividendi e gli interessi pagati da una società (corporation) italiana ad un percipiente che non sia

nè cittadino, nè residente negli Stati Uniti, nè una società od altro ente degli Stati Uniti, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte degli Stati Uniti.

2. I dividendi e gli interessi pagati da una società (corporation) degli Stati Uniti ad un percipiente che non sia nè un cittadino, nè un residente italiano, nè una società od altro ente italiano, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte dell'Italia.

Articolo XV

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

a) gli Stati Uniti, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti o società o altri enti, possono, prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito imponibile secondo le leggi fiscali degli Stati Uniti, come se questa Convenzione non fosse entrata in vigore. Gli Stati Uniti devono, tuttavia, in conformità delle norme delle sezioni 901, 902, 903, 904 e 905 del Codice fiscale del 1954, dedurre dalle proprie imposte l'ammontare delle imposte italiane sul reddito;

b) l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti, società o altri enti, può, prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito, come se questa Convenzione non fosse entrata in vigore. L'Italia deve, tuttavia, dedurre dalle imposte così determinate l'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate negli Stati Uniti (non esenti dall'imposta negli Stati Uniti in virtù della presente Convenzione), non costituito da dividendi, ma per un ammontare non eccedente la quota delle imposte italiane attribuibile a tale reddito (diverso dai dividendi) nella proporzione in cui il detto reddito ha concorso a formare il reddito complessivo (diverso dai dividendi) del contribuente. Per i dividendi che provengono da fonti situate negli Stati Uniti e ivi tassati, l'Italia concede una detrazione dell'8 per cento dell'ammontare di tali dividendi.

2. Le norme di questo articolo non possono essere interpretate in maniera da far venir meno le esenzioni dalle imposte italiane o degli Stati Uniti, a seconda dei casi, concesse dagli articoli XII e XIII di questa Convenzione.

Articolo XVI

Il contribuente il quale dimostri che l'azione della autorità fiscale di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le norme della presente Convenzione, ha diritto di presentare un ricorso allo Stato di cui egli è cittadino o, se egli non sia cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato in cui egli è residente, o, se il contribuente è una società o altro ente, allo Stato in cui è costituito o organizzato. Se il ricorso è ritenuto fondato, la competente autorità di tale Stato prenderà accordi con la competente autorità dell'altro Stato, allo scopo di evitare equamente la doppia imposizione in questione.

Articolo XVII

Le competenti autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare le disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, o ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Articolo XVIII

Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le esenzioni o riduzioni di aliquota concesse in base alla presente Convenzione da tale altro Stato contraente vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Articolo XIX

1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.

2. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in maniera da restringere comunque qualsiasi esenzione, detrazione dall'imponibile o dalla imposta, o altri abbuoni ora o in avvenire accordati dalle leggi di uno degli Stati contraenti nella determinazione delle proprie imposte.

3. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o la sua connessione con le Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Articolo XX

Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Articolo XXI

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. La presente Convenzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno solare in cui tale scambio avrà avuto luogo. Essa continuerà ad aver vigore per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio sopra indicato ed indefinitivamente dopo tale periodo, ma può essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purchè sia stata denunziata almeno sei mesi prima; in tale

ipotesi, la presente Convenzione cesserà di avere efficacia dal 1° gennaio successivo alla scadenza del suddetto periodo di mesi sei.

Fatta a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e inglese, avendo i due testi eguale valore, addì 30 marzo 1955.

Per il Presidente della Repubblica Italiana
GAETANO MARTINO

Per il Presidente degli Stati Uniti d'America
FOSTER DULLES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni.

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sulle successioni, hanno nominato a questo scopo come loro rispettivi plenipotenziari:

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana;

ed

IL PRESIDENTE
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

John FOSTER DULLES, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America;
i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

Articolo I

1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di morte:
a) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America:
l'imposta federale sulle successioni (Federal estate tax), e
b) Per quanto riguarda l'Italia:
l'imposta sulle successioni e l'imposta sull'asse ereditario globale netto.

2. La presente Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.

Articolo II

1. Ai fini della presente Convenzione:
a) Il termine « Stati Uniti » significa gli Stati Uniti d'America e, quando è usato in senso geografico, comprende soltanto gli Stati, i Territori della Alaska e delle Hawai, e il Distretto di Columbia.

b) Il termine « Italia » significa la Repubblica Italiana.

c) Il termine « imposta » significa l'imposta federale sulle successioni applicata dagli Stati Uniti, o la imposta sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia, come il contesto richiede.

d) Il termine « autorità competente » significa, nel caso degli Stati Uniti, il Commissioner of Internal Revenue, come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro, e, nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.

2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni termine non altrimenti definito ha, salvo che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha secondo le leggi interne di quello Stato.

Articolo III

1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è, ai fini dell'applicazione della imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo V, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:

a) I beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano.

b) I beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita), e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo della morte o, se in transito, nel luogo di destinazione.

c) I crediti (ivi compresi le obbligazioni, i pagherò-cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore risiede, o, se il debitore è una società nello Stato in cui o sotto le cui leggi la società è costituita o organizzata.

d) Le azioni e le partecipazioni in società (incluse le azioni e le partecipazioni in società possedute a mezzo di fiduciario, quando la proprietà beneficiaria risulti in modo evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nello Stato in cui o sotto le cui leggi ciascuna società è costituita o organizzata.

e) Le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo in cui, dette navi ed aeromobili sono immatricolati.

f) L'avviamento quale elemento attivo di un esercizio commerciale, industriale o professionale è considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'industria o la professione cui esso si riferisce sono esercitati.

g) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati o usati.

h) I diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti o le licenze per l'uso di qualsiasi opera, di ogni lavoro artistico e scientifico coperti da diritti d'autore, i brevetti, i marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano possono essere esercitati.

i) Tutti i beni diversi da quelli menzionati sono considerati esistenti nello Stato nel quale il *de cujus* era domiciliato al tempo della morte.

2. Ai fini di questa Convenzione, la questione se il *de cujus*, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti e se il debitore vi era residente, è risolta in conformità delle leggi vigenti in tale Stato.

Articolo IV

Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un *de cujus* il quale, al tempo della morte, non era cittadino di tale Stato e non era in esso domiciliato, ma era cittadino o era domiciliato nell'altro Stato:

a) accorda la specifica esenzione che avrebbe concesso in forza delle proprie leggi se il *de cujus* fosse stato in esso domiciliato, per un ammontare non inferiore alla proporzione nella quale il valore dei beni soggetti alla sua imposta sta al valore dei beni che sarebbero stati assoggettati alla sua imposta se il *de cujus* fosse stato in esso domiciliato; e

b) non tiene conto (eccetto ai fini del paragrafo *a*) di questo articolo e ai fini di qualunque altra riduzione proporzionale altrimenti prevista) dei beni situati fuori di esso, nel determinare l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

Articolo V

1. Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un *de cujus* che, al tempo della morte, era in esso domiciliato o era un suo cittadino, concede sulla propria imposta (calcolata senza detrazione per l'imposta dell'altro Stato contraente) una detrazione per l'ammontare della imposta applicata dall'altro Stato contraente in relazione ai beni situati in tale altro Stato contraente e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni.

2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare dell'imposta di ciascuno degli Stati contraenti attribuibile a qualsiasi cespite determinato, è accertato dopo aver tenuto conto di ogni riduzione applicabile o di ogni detrazione d'imposta prevista in qualunque modo, eccetto la detrazione d'imposta autorizzata da questo articolo.

3. Ogni rimborso di imposta, cui si dia luogo per effetto delle disposizioni di questo articolo, è fatto senza corresponsione di interessi sull'ammontare rimborsato.

Articolo VI

Le competenti Autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonchè ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Articolo VII

Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Articolo VIII

L'Amministratore dell'eredità o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorità fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il *de cujus* era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredità è cittadino, o se il *de cujus* al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredità non è cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato contraente nel quale il *de cujus* era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredità è domiciliato o residente. Se il ricorso è ritenuto fondato, l'autorità competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prenderà accordi con la autorità competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.

Articolo IX

1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.

2. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in uno qualsiasi degli Stati contraenti.

3. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o la sua connessione con le convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Articolo X

Le competenti Autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Articolo XI

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. Essa avrà effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente; ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo,

purché sia denunciata almeno sei mesi prima. In tal caso la Convenzione cesserà di aver efficacia il primo gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi.

Fatta a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e inglese, avendo i due testi eguale valore, addì 30 marzo 1955.

Per il Presidente della Repubblica Italiana
GAETANO MARTINO
Per il Presidente degli Stati Uniti d'America
FOSTER DULLES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1956, n. **944**.

Soppressione del Consolato generale in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1619, con il quale veniva istituito in Trieste un Consolato generale;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Conosolato generale in Trieste è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. **945**.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di impianti industriali meccanici, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 7 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di impianti industriali meccanici in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

N. 99 di Repertorio.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per gli « impianti industriali meccanici » presso la Facoltà di ingegneria della Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentocinquantacinque a questo dì sette del mese di novembre nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti, fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con delibera in data 4 luglio 1955;

dott. Antonio Ernesto Rossi, fu Enrico, da Sarzana — cavaliere del lavoro, nella sua qualità di presidente della Società finanziaria siderurgica Finsider — con sede in Roma, via Castro Pretorio, 122, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione della Società stessa con deliberazione in data 31 ottobre 1955;

Premesso che la disciplina degli « Impianti industriali meccanici » è inclusa, secondo gli statuti delle Facoltà d'ingegneria, fra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria industriale sottosezione meccanica ed è pure compresa nell'elenco delle materie complementari comuni a tutte le sezioni di laurea in ingegneria;

constatata la crescente importanza assunta da tale ramo della scienza applicata nel quadro della produttività nazionale e la necessità di renderne la programmazione sempre meglio aderente alle esigenze del progresso tecnico, specie per ciò che riguarda una più ampia e profonda trattazione nel campo degli impianti siderurgici che proprio in Genova e adiacenze hanno le loro maggiori realizzazioni industriali;

rilevato, non senza disappunto che, a causa della esiguità del numero di cattedre di ruolo a disposizione della Facoltà, l'insegnamento di impianti industriali meccanici è stato finora — salvo una sola eccezione — affidato « per incarico » ed escluso da ogni possibilità di elevazione a cattedra di ruolo come lo meriterebbe l'importanza della materia ai fini di una più completa, profonda e specializzata preparazione dei giovani ingegneri;

preso atto che il predetto dott. Ernesto Rossi sopra nominato, nella sua qualità di rappresentante della Società Finsider, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di « impianti industriali meccanici » presso la Facoltà di ingegneria della Università degli studi di Genova, e ciò per onorare la memoria dell'ing. Oscar Sinigaglia al quale desidera venga intitolato il laboratorio che verrà costituito in seguito all'istituzione della cattedra suddetta, imprimendo alla disciplina stessa un indirizzo più aderente al progresso dell'industria siderurgica;

considerato che il Consiglio della Facoltà di ingegneria ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Genova hanno esaminato e approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università di Genova è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di ingegneria con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento degli « Impianti industriali meccanici »

Il programma di questo corso verrà sviluppato con particolare riguardo alla tecnica ed alla tecnologia degli impianti siderurgici dedicando a questi una congrua parte del corso di lezioni ed un intero corso di esercitazioni, secondo quanto sarà stabilito da apposito regolamento stipulato in accordo fra le parti.

Art. 2.

La Società finanziaria siderurgica Finsider Roma, si obbliga a versare in due rate semestrali uguali ed anticipate, all'Università di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di impianti industriali meccanici, di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.200.000 (due milioni e duecentomila) pari all'importo della spesa prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, caro-vita e indennità varie) del professore titolare della cattedra di impianti industriali meccanici, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Società Finsider si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 4.

La presente convenzione s'intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze, di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di impianti industriali meccanici si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente il servizio.

Art. 5.

La Società Finsider indicata nell'art. 2 si obbliga, inoltre, a versare all'Università di Genova, anche per il periodo successivo ai primi dieci anni nel caso di rinnovo della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare della cattedra di impianti industriali meccanici nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi dieci anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

La Società Finsider si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 6.

L'Università di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di impianti industriali meccanici, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

b) destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a);

c) versare allo Stato, annualmente, la somma di L. 200.000 (duecentomila) che le verrà corrisposto dalla Società Finsider con sede in Roma, via Castro Pretorio, 122, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Università stessa da ogni altro obbligo o responsabilità.

Le somme di cui ai punti a) e c) dovranno affluire al capitolo 19 (art. 13, recuperi diversi) dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955-56 e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per dieci anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università di Genova del professore titolare della cattedra di impianti industriali meccanici e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in due fogli e due righe da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopo di che viene così firmato:

F.to: dott. Antonio Ernesto Rossi
presidente della Società finanziaria « Finsider »

Il rettore: f.to prof. Carlo CERETI

Il direttore amministrativo: f.to dott. Mario ALBURNO

Registrata al n. 010770, vol. 752, atti pubblici, Genova, 10 novembre 1955.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 946.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini, in Conversano (Bari).

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini, in Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 54. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 947.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, in Molfetta (Bari).

N. 947 Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 53. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 948.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna della Neve, in frazione Boario Terme del comune di Darfo (Brescia).

N. 948. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna della Neve, in frazione Boario Terme del comune di Darfo (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 52. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1956, n. 949.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici, con sede in Modena.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici, con sede in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 51. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1956.

Sostituzione del commissario dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e le successive modificazioni, concernenti l'istituzione dell'Opera nazionale dopolavoro, ora denominata Ente Nazionale Assistenza Lavoratori;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1954, registro n. 98 Presidenza, foglio n. 167, con cui è stato nominato commissario all'E.N.A.L. il dott. Guido Vianello;

Vista la lettera 18 luglio 1956, con cui il dott. Vianello ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Considerato che, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso, si rende necessario procedere alla sostituzione del dott. Vianello nell'incarico anzidetto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Valente è nominato commissario dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, in sostituzione del dimissionario dott. Guido Vianello, con i poteri indicati nell'art. 2 del decreto 11 ottobre 1954, citato nelle premesse.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1956

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1956
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 71. — TEMPESTA

(3981)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1956.

Modificazione al decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, recante norme per l'importazione, in esenzione da dazio, della selvaggina viva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la tariffa doganale dei dazi d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 9 della tariffa doganale dei dazi d'importazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, che reca norme per l'importazione in esenzione da dazio della selvaggina viva;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, che reca norme per l'importazione in esenzione da dazio della selvaggina viva, è sostituito dal seguente:

« L'importazione per il lancio della selvaggina di qualsiasi specie è subordinata ad autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1956
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 151. — BENNATI

(4047)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali raccordati con silos da cereali, con sede in Milano, a istituire in provincia di Milano due succursali dei propri Magazzini principali di Novara.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685, sull'istituzione di succursali di Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1932, che autorizza la Società per azioni Magazzini generali raccordati con silos da cereali, con sede in Milano, a esercire in Novara un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Viste le istanze presentate dalla predetta Società per essere autorizzata a istituire ed esercire due succursali in provincia di Milano;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con la delibera di Giunta n. 524 del 27 giugno 1956;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali raccordati con silos da cereali è autorizzata a istituire due succursali dei Magazzini generali principali, da essa gestiti in Novara a termini del citato decreto Ministeriale 1° maggio 1932.

Le dette succursali da esercirsi a norma della legge 12 maggio 1930, n. 685, pel solo deposito di merci nazionali e nazionalizzate, avranno sede nei locali siti in Turbigo ed in Vanzago, negli immobili precedentemente utilizzati quali stabilimenti del Cotonificio Valle Ticino.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nelle succursali autorizzate col precedente articolo si applicano il regolamento in vigore per il Magazzino generale principale di Novara e le tariffe attualmente praticate dai Magazzini generali esistenti in provincia di Milano, approvate il 18 febbraio 1953 dal locale Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

In base ai dati di giacenza e di movimento che per le due succursali come sopra autorizzate, saranno stati rilevati durante il primo anno del loro funzionamento, si fa riserva di rivedere l'ammontare della cauzione dovuta dai Magazzini generali raccordati con silos da cereali a termini del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.

Art. 4.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 17 agosto 1956

Il Ministro: CORTESE

(4084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto fluviale del torrente Pagliaro, in comune di Trebisacce (Cosenza).

Con decreto 13 marzo 1956, n. 2168, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto del torrente Pagliaro, in agro di Trebisacce (Cosenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 15, mappale n. 27, per la superficie convalidata il 7 aprile 1953 in mq. 7700 dall'Ufficio del genio civile di Cosenza ed indicato nella planimetria in scala 1:1000, firmata l'8 marzo 1954 dal capo dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che è parte integrale dello stesso decreto.

(3988)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cooperativa « Circolo Cascina Poveri », con sede in Busto Arsizio (Varese), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° agosto 1956, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cooperativa « Circolo Cascina Poveri », con sede in Busto Arsizio, costituita in data 9 marzo 1949 con atto del notaio dott. Isnardo Visentini, e la nomina del commissario nella persona del sig. Bruno Gallazzi.

(3895)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Urbino, località Santa Maria (Pesaro)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 250, compresa nel comune di Urbino, località Santa Maria (Pesaro), delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:
nord: strada comunale Urbino-Forquini;
est: proprietà Consorzio agrario di Pesaro ed Eredi Maffei;
sud: strada provinciale Urbino-Pesaro;
ovest: proprietà Rumori, fosso di Cà Angelone.

(3971)

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	O. N. C.									
1	SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.) SOCIETA' PER AZIONI, con sede in Roma	Albanella	14.60.06	4224	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	229.219	225.000	1- 9-53
2	SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.) SOCIETA' PER AZIONI, con sede in Roma	Pontecagnano Faiano	52.20.3[illegible]	4227	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	13.775.860	13.775.000	1- 9-53
	Ente Puglia e Lucania									
3	ARANEO Gaetano fu Agostino	Melfi	50.42.77	304	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	4.800.723	4.800.000	5- 5-52
4	BANCA «VINCENZO TAMBORINO», con sede in Maglie (provincia di Lecce)	Otranto	298.03.20	920	25- 6-52	173 s. o.	28- 7-52	9.075.102	9.075.000	10- 9-52
5	BELLOTTI Costantino fu Francesco	Melfi	60.07.56	921	25- 6-52	173 s. o.	28- 7-52	1.330.856	1.330.000	10- 9-52
6	BERLINGIERI Arturo fu Pietro	Cerignola	1127.65.30	1707	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	87.352.709	87.350.000	16- 8-53
7	BERLINGIERI Giulio fu Pietro	Manfredonia	58.83.40	2256	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52	2.647.530	2.645.000	1- 4-53
8	BERLINGIERI Licia fu Annibale, maritata PORTASPINOLA	Pisticci	42.49.59	2257	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52	1.355.160	1.355.000	1- 4-53
9	BIANCHI D'ESPINOSA Luigi di Enrico	Melfi	14.48.55	308	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52	1.770.132	1.770.000	7- 5-52
10	BRISCESE Maria fu Mauro	Lavello	48.80.07	791	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	3.405.797	3.405.000	22- 9-51
11	CASCINI Vito fu Gaetano	Rotondella	43.19.91	3452	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	2.126.510	—	16- 7-53
12	CASILLO Pasquale fu Francesco	Apricena	81.77.17	816	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	6.934.244	6.930.000	21 -9-51
13	CASILLO Salvatore fu Francesco	Torremaggiore	448.21.70	3360	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53	36.880.228	36.880.000	23- 3-53
14	CIRCOLONE Gennaro fu Antonio	Santa Cesarea Terme	34.61.88	270	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52	2.550.142	2.550.000	15- 5-52
15	CIRILLO Casimiro fu Michele	Ascoli Satriano	78.67.95	3019	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53	5.757.074	5.755.000	28- 4-53
16	CIRILLO Felice fu Michele	Ascoli Satriano	43.58.84	4020	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53	1.543.941	1.540.000	10- 7-53
17	COSENTINO Nicola fu Antonio	Banzi	40.40.51	2299	19-11-52	295 s. o. 3	20-12-52	2.667.925	2.665.000	7- 4-53
18	D'AMELY Giovan Battista fu Francesco Saverio	Toritto	21.49.17	2410	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	5.926.182	5.925.000	16- 8-53
19	CARAMIA Pasquale di Agilulfo, in qualità di amministratore giudiziario della eredità giacente di D'AYALA-VALVA Pietro fu Giuseppe	Palagianello	251.38.81	3012	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53	43.258.165	43.255.000	24- 2-53
20	Eredi di DE BONIS Domenico fu Antonio	Genzano	241.16.31	2007	19-11-52	294 s. o. 1	19-12-52	13.240.880	12.240.000	3- 3-53
21	D'ECCLESIS Emanuele e Michele fu Raffaele	Gravina	111.48.15	1644	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	8.915.495	8.915.000	16- 8-52

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	DE SANGRO Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe	Mottola	1457.42.66	3660	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	89.736.870	89.735.000	25- 2-53
23	DE SANGRO Giuseppe di Riccardo	Mottola	810.07.93	3457	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	47.803.347	47.800.000	9- 5-53
24	DE SANGRO Riccardo fu Giuseppe	Mottola	223.49.85	1259	4-11-51	276 s. o.	30-11-51	9.564.542	9.560.000	3- 1-52
25	D'EUFEMIA Donato fu Giuseppe	San Mauro Forte	22.49.37	3701	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	619.199	—	31- 8-53
26	DI RIENZO Francesco fu Antonio	Cerignola	316.67.30	1480	6- 9-52	269 s. o.	20-11-52	9.731.060	9.730.000	23-12-52
27	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni-Antonio	Palagianello	13.64.55	3704	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	1.856.664	—	20- 3-53
28	DORIA PAMPHILI Filippo Andrea fu Alfonso	Melfi	1889.34.85	325	2- 4-52	93 s. o. 2	19 -4-52	127.297.470	127.295.000	16- 8-52
29	FARINA Carlo di Matteo	San Marco in Lamis	152.23.29	260	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52	14.587.716	—	8- 5-53
30	FILOTICO Leonardo fu Pietro	Avetrana	48.09.39	3035	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53	2.798.296	2.795.000	20- 3-53
31	FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe	Bernalda	93.56.29	3469	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	7.963.971	—	16- 8-53
32	FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe	Montescaglioso	177.41.79	3468	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	3.612.989	—	16- 7-53
33	LACAVA Achille fu Egidio	Montescaglioso	294.77.66	4237	28-12-52	19 s. o. 5	24- 1-53	17.012.489	17.010.000	13- 6-53
34	LACAVA Rosalba di Pietro, maritata PETRUZZELLI	Pisticci	123.67.85	1365	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	11.543.404	11.540.000	5-12-52
35	LEMARANGI Gioacchino fu Francesco	Mottola	9.13.38	3422	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	349.727	345.000	18- 3-53
36	LENTI Pietro, Nicola e Francesco fu Vito	Mottola	163.20.47	3426	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	5.029.537	5.025.000	16- 8-53
37	LIUZZI Leonardo fu Vincenzo	Gravina	147.63.28	245	2- 4-52	93 s. o. 1	19- 4-52	13.453.210	13.450.000	29- 4-52
38	LOGLISCI Giuseppe Domenico fu Francesco Paolo	Gravina	15.82.02	2114	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52	1.422.371	1.420.000	16- 8-53
39	MASSARA Romano di Francesco	Andria	177.49.68	495	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	1.780.516	1.780.000	7- 7-52
40	MASSARA Romano di Francesco	Spinazzola	527.93.33	3479	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	16.188.593	16.185.000	31- 3-53
41	MENDAIA Margherita fu Giovanni Battista, maritata MASTROSIMONE	Aliano	58.56.90	932	25- 6-52	173 s. o.	28- 7-52	1.234.246	1.230.000	13- 9-52
42	MERCADANTE Francesco fu Vito	Gravina	4.28.10	2484	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	385.720	385.000	27- 4-53
43	PALASCIANO Giovanni fu Modesto	Corato	77.84.21	3482	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	7.563.340	7.560.000	30- 3-53
44	PETRILLI Eugenio, Francesco Paolo, Rosa ed Achille fu Paolo	Poggio Imperiale	216.15.51	2496	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	17.977.939	—	30- 4-53
45	POLINI Ferdinando fu Giuseppe Antonio	Gravina	48.56.25	—	1- 3-55	142	22- 6-55	4.375.481	4.375.000	19- 8-55
46	POLINI Maria fu Giuseppe Antonio in PELLICCIARI	Gravina	119.05.26	—	1- 3-55	141	21- 6-55	7.655.846	7.655.000	22- 8-55
47	POZZI Carlo e Pia di Guglielmo e BOGGIO Quintino di Edoardo	Rignano Garganico	50.80.22	799	27- 5-52	162 s. o.	15- 7-52	4.655.441	4.655.000	8- 9-52

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale				
						N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	RAIMONDI Margherita di Giovanni	Ruvo di Puglia	92.12.15	2449	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	1.453.029	1.450.000	28- 4-53
49	ROGADEO Francesco fu Eustacchio	Bitonto	63.67.76	2450	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	3.176.362	3.175.000	24- 4-53
50	ROSA Leonardo fu Vito	Canosa	40.45.32	4029	28-12-52	18 s. o. 1	23 -1-53	5.220.446	5.220.000	12- 6-53
51	SCARDINALE Pietro di Francesco	Gravina	40.03.34	512	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	4.579.825	—	11- 7-52
52	STRADA Guglielmo fu Giuseppe	Ginosa	185.00.48	1741	3-10-52	278 s. o.	1-12-52	11.471.690	—	19- 3-53
53	TARANTINI Giulio di Giuseppe	Matera	289.05.95	1372	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	5.887.988	—	3-12-52
54	TERRIBILE Giuseppe di Francesco	Gravina	19.60.95	2151	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52	1.766.821	1.765.000	16- 8-53
55	TERRIBILE Salvatore di Francesco	Gravina	16.49.10	2152	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52	1.485.842	1.485.000	16- 8-53
56	ZEZZA Luigi di Vincenzo	Cerignola	74.06.42	2519	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	4.834.555	4.830.000	4- 5-53

Roma, addì 6 agosto 1956

Visto, p. *Il Ministro*: CORTIANCHI

(3960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	636,812
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,14
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	121,06
1 Fiorino olandese	163,88
1 Franco belga	12,534
100 Franchi francesi	177,82
1 Franco svizzero acc.	143,10
1 Lira sterlina	1742,50
1 Marco germanico	149,27

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Rio Marina (isola d'Elba)

Con decreto 3 maggio 1956 del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto che l'area distinta nel catasto terreni del comune di Rio Marina (isola d'Elba), al foglio n. 21, mappale *A*, della superficie di mq. 15.720, non rivestendo più alcun interesse per la difesa dello Stato, cessi dalla destinazione di uso pubblico e passi al patrimonio dello Stato.

(4096)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale 18 giugno 1956.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1956, registro n. 73 Esteri, foglio n. 354, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1956, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattordici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con il decreto Ministeriale 18 giugno 1956, citato nelle premesse, è prorogato fino al 30 settembre 1956.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1956
Registro n. 76 Esteri, foglio n. 74 — ALLAMPRESE

(4124)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, bandito con decreto Ministeriale 18 giugno 1956.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1956, registro n. 73 Esteri, foglio n. 356, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1956, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, bandito con il decreto Ministeriale 18 giugno 1956, citato nelle premesse, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1956
Registro n. 76 Esteri, foglio n. 296 — BAGNOLI

(4125)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 14518 Div san. del 28 luglio 1955, con il quale e stato indetto il concorso ai posti vacanti di medico condotto nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 14518/1955 Div. san III/1, del 24 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 9 febbraio 1956, n. 33, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla predetta Commissione a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Lavezzoni Pietro	punti	55,37	su 100
2. Vichi Remo	»	51,26	»
3. Conconi Luigi	»	51,23	»
4. Carbonin Giorgio	»	50,94	»
5. Mariotti Mario	»	50,11	»
6. Balatti Aldo	»	49,81	»
7. Ramoino Giovanni Battista	»	49,69	»
8. Ciocca Francesco	»	49,35	»
9. Chiodo Attilio	»	49,30	»
10. Viale Luigi	»	48,96	»
11. Paltrinieri Iorio	»	48,56	»
12. Bessone Leonardo	»	47,54	»
13. Bucci Alfredo	»	47,27	»
14. Martino Bruno	»	47,09	»
15. Cipoletta Mario	»	46,98	»
16. Frediani Piero	»	46,90	»
17. Billi Osvaldo	»	46,79	»
18. Casella Renato	»	46,76	»
19. Aicardi Francesco	»	46,66	»
20. Fontanini Giorgio	punti	46,42	su 100
21. Lepre Mauro	»	46,39	»
22. Magnanini Danilo	»	44,98	»
23. Benecchi Dante	»	44,79	»
24. Languasco Giovanni	»	43,04	»
25. Marchesini Alfonso	»	42,65	»
26. Alberti Gianfranco	»	42,06	»
27. Milani Pietro	»	41,51	»
28. Trecate Giuliano	»	40,54	»
29. Zenari Giuliano	»	40,13	»
30. Grollero Dino	»	39,41	»
31. Ferrario Emilio	»	39,38	»
32. Ambrosini Elio	»	39,13	»
33. Montagna Giuseppe	»	38,00	»
34. Santelmo Guido	»	37,94	»
35. Corradini Luigi	»	37,72	»
36. Montemezzo Giuseppe	»	36,89	»
37. Colucci Francesco	»	36,61	»
38. Leoni Giacomo	»	36,24	»
39. Siri Ottavio	»	36,00	»
40. Botton Lamberto Walter	»	35,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 10 agosto 1956

Il prefetto: CAMERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto n. 14518 - Div. san., in data 28 luglio 1955;

Viste le domande dei candidati idonei, nelle quali sono state indicate le sedi, secondo l'ordine delle preferenze;

Considerato che il dott. Giorgio Carbonin ha richiesto solamente le sedi di Riva Ligure e Vallebona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria degli idonei di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Lavezzoni Pietro: Riva Ligure, condotta consorziale;
2) Vichi Remo: Vallebona, condotta consorziale;
3) Conconi Luigi: Castelvittorio;
4) Mariotti Mario: Pornassio;
5) Balatti Aldo: Baiardo;
6) Ramoino Giovanni Battista: Montalto Ligure, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 10 agosto 1956

Il prefetto: CAMERA

(4057)

PREFETTURA DI FORLI'

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 27417 del 19 marzo 1954, con cui veniva bandito un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì;

Visto il successivo decreto n. 24196 del 28 marzo 1956, con il quale furono ammessi al concorso ottantacinque candidati;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 giugno 1956, n. 340.2.32 10115, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della predetta Commissione giudicatrice, che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato, con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei:

1. Novi dott. Luciano . . . punti 57,443 su 100
2. Turci dott. Francesco . . » 55,814 »
3. Menniti dott. Nicola . . » 55,592 »
4. Naldoni dott. Pio Roberto . . » 54,381 »
5. Recchia dott. Francesco . . » 54,240 »
6. Manzoni dott. Carlo . . » 53,245 »
7. Cesari dott. Ariodante . . » 52,827 »
8. Biondi dott. Arrigo . . . » 52,693 »
9. Maltoni dott. Giorgio . . » 52,660 »
10. Cristiani dott. Innocenzo . » 52,444 »
11. Tolomelli dott. Paolo » 51,909 »
12. Cerchione dott. Giuseppe » 51,545 »
13. Carloni dott. Vincenzo » 51,432 »
14 Benericetti dott. Walter . » 51,398 »
15. Riceputi dott. Pier Luigi . . » 51,379 »
16. Feliciangeli dott. Guido . » 51,307 »
17. Rossetti dott. Pier Luigi . » 51,303 »
18. Malaguti dott. Guglielmo . . » 50,961 »
19. Barone dott. Camillo . . » 50,531 »
20. Pascucci dott. Achille . » 50,492 »
21. Boscherini dott. Enrico . » 50,318 »
22. Mayer dott. Ugo . » 50,273 »
23. Spalla dott. Pietro » 50,193 »
24. Guancioli dott.ssa Anna M. . » 49,968 »
25. Pini dott. Giorgio . » 49,775 »
26. Quagliotti dott. Ettore . » 49,762 »
27. Ricciarelli dott. Gino » 49,387 »
28. Zani dott. Ettore . » 49,104 »
29. De Matteis dott. Vincenzo . » 48,954 »
30. Cappelli dott. Renato . » 48,900 »
31. Talamonti dott. Adelchi . . » 48,900 »
32 Scarpa dott. Vincenzo . . » 48,583 »
33. Amaduzzi dott. Elio . . » 48,523 »
34. Collinelli dott. Antonio . » 48,375 »
35. Battistini dott. Mario . . . » 48,295 »
36. Vinelli dott. Leonardo . . » 48,212 »
37. Montanari dott. Walter . . » 48,077 »
38. Biserni dott. Sante . . . » 48,023 »
39. Zamagni dott. Pietro . » 47,994 »
40. Matassoni dott. Delio . » 47,900 »
41. Montanari dott. Saverio . » 47,886 »
42. Cangini dott. Dino . . » 47,591 »
43. Maltoni dott. Goffredo . . » 47,489 »
44. Giacomini dott. Saverio . . » 47,443 »
45. Malacarne dott. Luigi . . » 47,327 »
46. Amadei dott. Venerando . . » 47,204 »
47. Dionigi dott. Roberto . . » 46,886 »
48. Galeffi dott. Jacopo . . » 46,795 »
49. Di Maio dott. Angelino . . . » 46,500 »
50. Borghesi dott. Franco . . . » 46 — »
51. Bacchini dott. Antonio . . . » 45,313 »
52. Campagna dott. Pietro . . . » 44,864 »
53. Ceccaroni dott. Pasquale . . . punti 44,739 su 100
54. Valgimigli dott. Lorenzo . . . » 44,273 »
55. Lotti dott. Florio . . . » 44,227 »
56. Batani dott. Primo . . » 44,023 »
57. Mondardini dott. Fortunato . . » 43,704 »
58. Baravelli dott. Leopoldo . . » 41,204 »
59. Barletta dott. Ottavio . . » 36,300 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 13 agosto 1956

Il prefetto: CAPASSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto odierno, di pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami a posti vacanti di medico condotto in questa Provincia, bandito con decreto 19 marzo 1954, n. 37417/3ª;

Ritenuto che la dichiarazione dei vincitori deve essere fatta secondo l'ordine della graduatoria per le sedi che i candidati hanno, nella domanda, indicata per prima nell'ordine delle loro preferenze salvo che per tale sede sia già stato dichiarato vincitore altro candidato che precede in graduatoria nel qual caso la dichiarazione deve essere fatta per le sedi indicate successivamente e nell'ordine;

Visto l'ordine delle preferenze indicate da ciascun candidato;

Visti gli articoli 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 9 della legge 9 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

I seguenti concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso, per le sedi a fianco di ciascuno indicata:

1) Novi Luciano: Forlimpopoli (1ª condotta urbana);
2) Turci Francesco: Forlimpopoli (2ª condotta forese);
3) Menniti Nicola: Rimini San Lorenzo in Correggiano;
4) Naldoni Pio Roberto: Sant'Arcangelo, Canonica, Ciola, Corniolo, Montalbano;
5) Manzoni Carlo: Mercato Saraceno (1ª condotta);
6) Cesari Ariodante: Sorbano;
7) Biondi Arrigo: Mercato Saraceno (3ª condotta Linaro);
8) Maltoni Giorgio: Santa Sofia, Corniolo;
9) Cristiani Innocenzo: Tredozio (condotta di Ponente);
10) Tolomelli Paolo: Portico San Benedetto (condotta capoluogo);
11) Cerchione Giuseppe: Tredozio (condotta di Levante).

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 13 agosto 1956

Il prefetto: CAPASSO

(4076)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.